

GIURISPRUDENZA ITALIANA

edicolaprofessionale.com/giurit

dal 1849

Novembre 2020

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni
Claudio Consolo - Gastone Cottino
Enrico Gabrielli - Francesco Palazzo
Mattia Persiani - Mariano Protto
Pietro Rescigno - Giorgio Spangher

Privacy e videosorveglianza in ambito privato

Rilevanza probatoria delle scritture contabili

Parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro

Soccorso istruttorio nei concorsi pubblici

Divieto di prevalenza della seminfermità
sulla recidiva reiterata

Percorsi di giurisprudenza

La testimonianza del minorenni nel processo penale

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abb. post. - D.L. 353/2003 conv. in L. 27/2/2004, n. 469 art. 1, comma 1, DCB/MI - ISSN 1125-3029





Marco,
Avvocato e Curatore Fallimentare

SICURO DI SAPER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

One LEGALE

presenta *Experta Crisi d'Impresa*

La soluzione unica per affrontare le diverse fasi previste dalla **Legge Fallimentare** e dal nuovo **Codice della crisi d'impresa**. Un innovativo sistema di risorse informative multidisciplinari per offrire una consulenza di valore: grazie a guide pratiche, codici commentati, action plan, checklist, procedure operative, formule, quesiti e molto altro.

Da oggi, gestire efficacemente ogni situazione è una certezza.

Scopri di più su info.onelegale.it

One|LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Claudio Consolo - Gastone Cottino - Enrico Gabrielli - Francesco Palazzo - Mattia Persiani - Mariano Protto - Pietro Rescigno - Giorgio Spangher

Comitato di Direzione

Emilio Balletti - Fabio Basile - Chiara Besso - Salvatore Boccagna - Guido Bonfante - Mauro Bove - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta - Antonio Carratta - Franco Carinci - Raffaele Caterina - Piermaria Corso - Pasquale Costanzo - Elena D'Alessandro - Marco Dell'Utri - Madia D'Onghia - Alfredo Gaito - Fiorella Lunardon - Valerio Maio - Antonella Marandola - Michel Martone - Enrico Minervini - Marcella Negri - Stefano Pagliantini - Stefano Petitti - Pietro Pustorino - Marco Ricolfi - Lucia Riscato - Alberto A. Romano - Achille Saletti - Marcella Sarale - Marco Sica - Gianluca Sicchiero - Antonio Vallini - Roberto Weigmann

Comitato di Redazione

Nicolò Amore - Daniele Amoroso - Stefania Baiona - Laura Baccaglioni - Giovanni Barrocu - Andrea Barenghi - Ettore Battelli - Angelo Bertolotti - Davide Bianchi - Luca Boggio - Manfredi Bontempelli - Mia Callegari - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Marta Cenini - Stefano A. Cerrato - Daniela Chinnici - Donatello Cimadomo - Alessandro Cogo - Riccardo Conte - Claudio Contessa - Eugenio Dalmotto - Massimo D'Auria - Eva Desana - Amalia Diurni - Margherita Dominici - Chiara Fanuele - Emanuela Fiata - Giorgio Frus - Giulia Garesio - Filippo Giunchedi - Federica Godio - Lucia Iandolo - Silvia Ingegnatti - Claudia Irti - Katia La Regina - Emanuele La Rosa - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Marni - Gaetano Galluccio Mezio - Silvia Mirate - Alessandro Monteverde - Edoardo Morino - Luciano Olivero - Antonello Olivieri - Massimo Francesco Orzan - Luca Paladini - Maria Lucia Passador - Paolo Patrito - Luca Penasa - Barbara Petrazzini - Fabrizio Piraino - Pier Francesco Poli - Federico Riganti - Pier Francesco Poli - Rossella Rivarolo - Carmela Robustella - Rita Rolli - Alberto Ronco - Natalia Rombi - Marco Russo - Riccardo Russo - Fabrizia Santini - Anna Saraceno - Roberto Senigaglia - Marina Spiotta - Marcello Stella - Leonardo Suraci - Eugenia Tonello - Marco Torre - Davide Turrone - Vincenzo Verdichio - Diego Volpino - Angelo Zampaglione

Recentissime

Daniele Amoroso - Paolo e Vincenzo Carbone - Claudio Contessa - Massimo Francesco Orzan - Giuseppe Santalucia

Comitato per la Valutazione

Niccolò Abriani - Luigi Balestra - Angelo Barba - Roberto Bartoli - Alessandro Bellavista - Massimo Bione - David Brunelli - Vincenzo Calandra Buonauro - Alberto Cadoppi - Piera Campanella - Guido Canale - Francesco Caprioli - Lisia Carota - Angelo Castagnola - Giuseppe Cataldi - Maria Cristina Cataudella - Gino Cavalli - Roberto Calvo - Francesco Cavazzuti - Massimo Ceresa Gastaldo - Alessandro Ciatti - Silvia Cipollina - Nicola Cipriani - Carlotta Conti - Giorgio Costantino - Renzo Costi - Donatella Curtotti - Domenico Dalfino - Giovanni D'Amico - Marco De Cristofaro - Giovannangelo De Francesco - Maria Vita De Giorgi - Francesco Delfini - Maria Valeria Del Tufo - Pierpaolo Dell'anno - Giancarlo De Vero - Vincenzo Di Cataldo - Marcello Di Filippo - Adolfo di Majo - Rocco Favale - Angelo Federico - Fiorenzo Festi - Franco Fichera - Valeria Fili - Leonardo Filippi - Luigi Fiorillo - Giovanni Flora - Enrico Follieri - Gabriele Fornasari - Novella Galantini - Paolo Gallo - Alberto Gargani - Pietro Gargiulo - Domenico Garofalo - Giulio Garuti - Alessandro Giovannini - Andrea Giussani - Enrico Gragnoli - Giulio Illuminati - Massimo Iovane - Maurizio Irrera - Alberto Jorio - Leonardo Lenti - Mario Libertini - Stefano Liebman - Sergio Lorusso - Francesco Luiso - Vincenzo Maiello - Andrea Maltoni - Adelmo Manna - Maria Riccarda Marchetti - Marino Marinelli - Enrico Marzaduri - Maria Rosaria Mauro - Agostino Meale - Emanuele Menegatti - Elena Merlin - Fabio Merusi - Paolo Montalenti - Salvatore Monticelli - Paolo Morozzo della Rocca - Paolo Moscarini - Mario Notari - Ilaria Pagni - Michele Papa - Paolo Pascucci - Giorgio Pastori - Salvatore Patti - Marco Pelissero - Luca R. Perfetti - Lorenzo Picotti - Federico Maria Putaturo Donati - Gabriele Racugno - Maurizio Ricci - Vincenzo Ricciuto - Alessandra Rossi - Giuseppe Ruffini - Carlo Ruga Riva - Laura Salvaneschi - Davide Sarti - Bruno Sassani - Franco Gaetano Scoca - Michele Sesta - Alessandro Spena - Marco Spolidoro - Alberto Stagno d'Alcontres - Luigi Stortoni - Giuliano Tabet - Michele Taruffo - Paolo Tosi - Luigi Carlo Ubertazzi - Daniela Valentino - Francesco Vergine - Giovanna Visintini - Tiziana Vitarelli - Giuseppe Zanzarone

Procedura di Revisione

I contributi inviati per la pubblicazione alla Rivista *Giurisprudenza Italiana*, su iniziativa dell'autore o su richiesta della Direzione scientifica, sono sottoposti alla procedura di revisione c.d. "a doppio cieco".

La procedura garantisce il rispetto dell'anonimato dell'autore e del revisore.

La valutazione è affidata a un membro del Comitato per la valutazione scelto a rotazione in base alla competenza per materia.

I componenti del Comitato per la valutazione sono indicati in ordine alfabetico in ciascun fascicolo della Rivista.

Il revisore riceve una scheda di valutazione da compilare entro il termine indicato.

Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la Direzione scientifica si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

Se la valutazione è positiva il contributo è pubblicabile.

In caso di valutazione positiva condizionata a revisione o modifica, la Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle osservazioni del revisore.

In caso di valutazione negativa, il contributo non è pubblicabile.

La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di revisione.

Segnalazioni di provvedimenti

La Redazione di "Giurisprudenza italiana" invita i propri Lettori ad inviare provvedimenti di merito e legittimità che per l'importanza degli argomenti trattati e la peculiarità delle interpretazioni contenute meritano di essere pubblicati su questa Rivista.

Il testo completo dei provvedimenti potrà essere inviato:

- via e-mail a: domenica.distefano@wolterskluwer.com

- oppure per posta a: "Giurisprudenza italiana", dott.ssa Domenica Distefano presso Wolters Kluwer Italia s.r.l., Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.

Sarà cura della Redazione riportare nell'intestazione dei provvedimenti pubblicati i nomi dei Giudici e degli Avvocati difensori.

Per informazioni in merito a contributi e articoli telefonare al seguente numero: 02.82476881.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonella Loporchio

Passaggio registro SICID n. 1297/18 n. 3 del 17 gennaio 2018. Registro stampa già n. 321/1948.

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

REDAZIONE

Ines Attorresi, Francesco Cantisani, Domenica Distefano
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

SELEZIONE SENTENZE

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, processuale civile, lavoro e penale è a cura dell'avv. Simone Ferrari.

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia s.r.l.

COMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)

STAMPA

L.E.G.O. S.p.A.

Viale dell'Industria, 2 - 36100 Vicenza

Per informazioni in merito a contributi, articoli e argomenti trattati, scrivere a:
domenica.distefano@wolterskluwer.com

UFFICIO ABBONAMENTI

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ufficio Abbonamenti
Via Ostiense, 131/L - Palazzo Argonauta - Corpo C1 - 6° piano - 00154 Roma, Italy.

Telefono: 199.100.120

(costo massimo € 0,1449 al minuto da rete fissa senza scatto alla risposta e da rete mobile legato all'operatore utilizzato)

Fax: 199.100.150

e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

Per comunicazioni con l'Ufficio Abbonamenti (cambio indirizzo, richiesta arretrati, ecc.), è utile indicare il codice cliente.

ABBONAMENTO 2021

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione € 305,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 295,00 + IVA 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione € 610,00

Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 295,00 (esente IVA)

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, oppure a mezzo PEC all'indirizzo: contact@wkicert.it.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine saranno spediti contro rimessa dell'importo.

Il prezzo dell'abbonamento carta comprende la consultazione digitale della rivista.

Le versioni digitali sono consultabili online su www.edicolaprofessionale.com/giurit, tablet e smartphone scaricando l'App Edicola professionale.

Le richieste potranno essere inoltrate alle Agenzie operanti sul territorio nazionale oppure a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a Wolters Kluwer Italia Srl - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano - utilizzando le seguenti modalità:

- Conto Corrente Postale 54738745

- Conto corrente Bancario 615222314167

INTESASANPAOLO - AG. ROMA

intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

IBAN IT32K0306905070615222314167

Importante: indicare la causale del versamento

Servizio Clienti: tel. 02.824761 e-mail:

servizio.clienti@wolterskluwer.com

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Le opinioni presenti nei contenuti pubblicati sulla Rivista sono libera espressione del pensiero degli Autori e non impegnano in alcun modo l'Editore.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).



Indice sommario

Recentissime

Cassazione civile	Locazione commerciale e rinuncia all'eccezione di compensazione	
	Cassazione civile, Sez. VI-3, 1° ottobre 2020, n. 20975 (ordinanza)	2359
	Accertamento giudiziale della maternità e diritto della madre all'anonimato dopo la morte	
	Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824	2360
	Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta promuovere la procedura di mediazione?	
	Cassazione civile, Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596	2361
	Nullità del contratto preliminare per mancato rilascio della polizza fideiussoria	
	Cassazione civile, Sez. II, 18 settembre 2020, n. 19510 (ordinanza)	2363
	Testamenti simultanei e patti successori istitutivi	
	Cassazione civile, Sez. II, 2 settembre 2020, n. 18197	2364
Cassazione penale	Trasmissibilità agli eredi del diritto di rifiutare il legato in sostituzione di legittima	
	Cassazione civile, Sez. VI-2, 27 agosto 2020, n. 17861 (ordinanza)	2365
	Usurarietà degli interessi moratori	
	Cassazione civile, Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597	2366
	Inammissibilità dell'impugnazione presentata via PEC nel periodo dell'emergenza da Covid-19	
	Cassazione penale, Sez. I, 29 settembre 2020 (ud. 8 settembre 2020), n. 27121 ..	2369
	Poteri del giudice dell'esecuzione e incostituzionalità sopravvenuta delle pene accessorie fisse	
	Cassazione penale, Sez. I, 24 settembre 2020 (ud. 16 settembre 2020), n. 26601	2370
	PEC e notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare	
	Cassazione penale, Sez. II, 22 settembre 2020 (ud. 22 luglio 2020), n. 26506	2372
Consiglio di Stato	Decadenza dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
	Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18	2374
	Screening ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA	
	Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379	2375
	Fiscalizzazione degli abusi edilizi	
Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 settembre 2020, n. 17	2376	
Corti Europee	Riduzione dei compensi nel settore dei giochi leciti e compatibilità con il diritto UE	
	Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 agosto 2020, n. 5299 (ordinanza)	2378
	Libertà di stabilimento e incroci azionari tra televisione e editoria: la sentenza Vivendi	
	Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 3 settembre 2020, causa C-719/18	2380
	Diritto all'istruzione, disabilità e limiti di bilancio nel quadro della CEDU	
Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 10 settembre 2020, ricorso n. 59751/15	2382	
La Corte europea torna a pronunciarsi sulla tutela degli azionisti ex art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU		
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 luglio 2020, ricorso n. 5294/14	2383	

Diritto Civile

Videosorveglianza in ambito privato	Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez. III, 11 dicembre 2019, causa C-708/18	2387
	Privacy e videosorveglianza in ambito privato di Andreas Reinalter e Armin Reinstadler	
Vendita di beni di consumo	Cassazione civile, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 13148	2390
	Vendita di bene di consumo non conforme e rimedi esperibili: la Suprema Corte fa il punto , di Nicola Rumìne	
Contratti bancari	Cassazione civile, Sez. un., 12 maggio 2020, n. 8770	2397
	I contratti derivati degli enti locali dopo le Sezioni unite , di Andrea Tucci	
Protezione umanitaria	Cassazione civile, Sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459	2410
	La protezione umanitaria: espressione del diritto di asilo costituzionale di Marica De Angelis	
Successione legittima e testamentaria	Cassazione civile, Sez. II, 3 luglio 2019, n. 17868	2417
	La c.d. vis expansiva dell'istituto ex re certa , di Francesco Gerbo	

Indici

Assegno di separazione e di divorzio	Cassazione civile, Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17098 (ordinanza)	2425
	Assegno di mantenimento e di divorzio: le strade si separano di Alessandra Spangaro	
Contratto, rinegoziazione, adeguamento	Tribunale di Roma, Sez. feriale, 27 agosto 2020	2433
	Buona fede integrativa o poteri equitativi del giudice ex art. 1374 c.c.? di Gianluca Sicchiero Emergenza Covid e revisione del contratto , di Paolo Gallo	

Diritto Processuale Civile

Questione pregiudiziale di rito	Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7941	2446
	Questione di rito non esaminata e rilievo d'ufficio in sede di impugnazione di Davide Amadei	
Limiti soggettivi del giudicato	Cassazione civile, Sez. III, 9 luglio 2019, n. 18325	2454
	Tramonto dell'efficacia riflessa del giudicato , di Gian Marco Sacchetto	
Lodo societario	Corte d'Appello Milano, 7 ottobre 2019 (ordinanza)	2466
	Due pesi e due misure? La Corte d'appello di Milano si pronuncia sull'inibitoria di Beatrice Foti	

Diritto Commerciale

Diritto d'autore	Corte di giustizia dell'Unione Europea, 19 dicembre 2019, C-263/18	2476
	Opera digitale, tra "comunicazione al pubblico" e "distribuzione" di Denise Venturino	
Stato passivo	Cassazione civile, Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7898	2477
	Il credito dello studio associato è privilegiato? La porta resta socchiusa di Riccardo Russo	
Opponibilità del fallimento	Cassazione civile, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 7477	2481
	L'ora zero del fallimento e l'esclusione della legittimità passiva dell'Istituto di Credito , di Francesco Grieco	
Finanziamenti soci e versamenti in conto capitale	Cassazione civile, Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 4261 (ordinanza)	2489
	La rilevanza probatoria delle scritture contabili , di Lavinia Palombo	
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali	Tribunale Firenze, 5 marzo 2020 (decreto)	2491
	L'orizzonte temporale dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea di Roberto Formisani	
Indipendenza del sindaco di s.r.l.	Tribunale Torino, Sez. specializzata in materia di impresa, 10 dicembre 2019 (decreto)	2494
	Indipendenza del sindaco di s.r.l., decadenza e potere di nomina del Tribunale di Maria Giulia Musardo	

Diritto del Lavoro

Parità di trattamento e accesso al lavoro	Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 23 aprile 2020, C-507/18	2500
	La Dir. 2000/78 e i pertinenti obblighi internazionali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea , di Luca Paladini	
Licenziamenti individuali	Corte costituzionale, 16 luglio 2020, n. 150	2516
	Cosa resterà del Jobs Act? , di Marco Mocella	
Patto di non concorrenza	Cassazione civile, Sez. lav., 3 giugno 2020, n. 10535	2520
	La clausola di recesso unilaterale apposta al patto di non concorrenza è nulla? Così è (se vi pare) di Roberto Pettinelli	

Diritto Amministrativo

Giurisdizione ordinaria e amministrativa	Cassazione civile, Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236	2530
	La responsabilità relazionale a tutela degli affidamenti dei cittadini di Gian Domenico Compoti	
Soccorso istruttorio e procedimento amministrativo	Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975	2541
	Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici , di Federico Gaffuri	

Diritto Penale

Seminfermità e recidiva	Corte costituzionale, 24 aprile 2020, n. 73 Incostituzionale il divieto di prevalenza della seminfermità sulla recidiva reiterata: una nuova pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 69, 4° comma, c.p. di Elena Mariani	2547
Usura bancaria e superamento tasso soglia	Tribunale di Latina 3 giugno 2019 L'usura bancaria tra accertamento del tasso soglia e condotta penalmente rilevante, di Pierpaolo Dell'Anno	2556

Diritto Processuale Penale

Domande suggestive	Cassazione penale, Sez. IV, 19 maggio 2020 (cc 6 febbraio 2020), n. 15331 Le domande suggestive poste dal giudice nell'esame testimoniale di Chiara Naimoli	2565
--------------------	--	------

Percorsi di giurisprudenza

Testimonianza	La testimonianza del minorenni nel processo penale a cura di Nicola Pascucci	2578
---------------	--	------

Usura bancaria e superamento tasso soglia

Tribunale di Latina 3 giugno 2019 – Giud. Est. Castriota – S.M. ed altri (avv. P.P.)

Usura – Usura bancaria – Successione di disposizioni disciplinanti l'individuazione dei tassi soglia – Applicazione dell'art. 2 c.p. – Esclusione

In materia di usura, nella specie bancaria, l'intervenuta modificazione normativa in senso più favorevole al reo, dei criteri di determinazione dei tassi soglia, non comporta l'applicazione dell'art. 2, 4° comma, c.p. in quanto la disciplina extrapenale non integra la struttura e il contenuto del precetto penale.

Usura – Dolo – Dolo generico – Sufficienza – Dolo eventuale – Esclusione

Ai fini della configurabilità del reato di usura cosiddetta “oggettiva”, è sufficiente il dolo generico consistente, appunto, nella coscienza e volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi o altri vantaggi ricevuti, in concomitanza (per l'ipotesi di usura “soggettiva”) con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato.

Omissis. – Svolgimento del processo – Motivi della decisione.

⁶¹ *Ibidem.*

⁶² Corte cost., sent., 7 aprile 2020, n. 73, punto 4.3 dei *Considerato in diritto.*

⁶³ V. Corte cost., sent., 5 maggio 1979, n. 26.

⁶⁴ Corte cost., sent., 7 aprile 2020, n. 73, punto 4.4 dei *Considerato in diritto.*

⁶⁵ *Ibidem.*

(*Omissis*).

I fatti per i quali è processo, nascono da una denuncia-querela presentata da (...) presso la Procura della Repubblica di Latina, in relazione all'ipotesi di usura bancaria relativa ad alcuni rapporti, dallo stesso accesi con l'istituto bancario (...). Nella denuncia il querelante (...) allegava il conto corrente acceso presso il predetto istituto, n. (...) aperto presso la (...) s.p.a., al quale era collegato un contratto di finanziamento recante il n. (...).

Prima di specificare meglio il successivo svolgersi dei fatti e – comprendere l'intera vicenda, si impone una precisazione.

(...) era un imprenditore commerciale. Nel 2008, verosimilmente a causa dell'intera crisi economica in cui versava l'intero paese, si era trovato ad affrontare una particolare crisi di liquidità. (...) infatti, riceveva commesse da importanti gruppi societari quali (...), commesse a livello internazionale le quali venivano esaudite proprio tramite l'impresa individuale del (...) e tramite altre imprese tra cui l'Inside International. In relazione quindi, alla importanza dei rapporti commerciali, del (...), lo stesso aveva acceso presso la (...) due conti correnti: uno che operava strumentalmente per anticipare le fatture che i debitori/committenti del (...), "questo è un meccanismo normalmente utilizzato da imprenditori, per monetizzare i crediti verso i loro clienti", metodo che permette di mantenere una continuità di liquidità aziendale; ed un altro conto corrente sul quale poi andavano a versare le fatture anticipate dalla Banca.

Nell'anno 2009 (...) arrivava ad ottenere un affidamento da parte della (...) di euro 910.000.

Tuttavia nel medesimo anno, i clienti della ditta (...) avevano ritardato il pagamento di fatture facendo così sorgere gravi problemi al (...) in ordine al rientro di quanto anticipato dalla Banca.

Va quindi precisato che i due contratti che (...) ha sottoscritto con la (...) costituivano un meccanismo che ordinariamente si struttura mediante "lo sdoppiamento"; si ha un conto corrente ordinario, sul quale vengono riversati i soldi che la banca anticipava al (...), a fronte della presentazione delle fatture emesse ai propri clienti ed un conto anticipi fatture; ne consegue che il conto corrente anticipo su fatture va in debito nel momento in cui le fatture vengono anticipate, dalla Banca.

Solo successivamente, quando il cliente dell'imprenditore pagherà la fattura anticipata, presso la Banca, il conto corrente anticipi tornerà a zero.

(*Omissis*).

L'art. 644 c.p. punisce chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; la norma prevede al 3° comma che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

(*Omissis*).

In ordine alla natura del reato di usura c.d. oggettiva, la fattispecie è costruita secondo lo schema delle c.d. norme penali in bianco, in quanto la concreta individuazione della condotta penalmente rilevante dipende dalla soglia individuata nei decreti ministeriali (taluni parlano di norma parzialmente in bianco), costruzione del tutto compatibile con la riserva di legge in materia penale in ragione dell'essenza tecnica della regola contenuta nella fonte secondaria, che fa salva l'attribuibilità alla fonte primaria del precetto penale. (cfr. fra le altre, Cass. Sez. II 5.5.2003, Cass. Sez. II, 18.3.2003).

(*Omissis*).

Nell'agosto 2009 la Banca d'Italia, recependo quanto stabilito dall'art. 2 bis, 2° comma d.l. n. 185/2008 (conv. nella, l. 2/2009), emanava le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", il cui paragrafo "C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG" stabiliva espressamente che il calcolo del tasso include la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tale soluzione è stata di recente confermata anche dalle Sezioni Unite del 20 giugno 2018 che con la sentenza n. 16303, in parziale riforma alle note sentenze della Cassazione del 2010 e 2011 (Cass., Sez. II, 23.11.2011; Cass., Sez. II 14.5.2010; Cass., Sez. II, 19.2.2010) – secondo cui l'art 2 bis; d.l. 185/2008 è "norma di interpretazione autentica dell'art. 644, 4° comma c.p." – ha precisato che l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell'art. 2 bis, d.l. 185/2008 non è decisiva per la soluzione della questione relativa alla rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura presunta nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore di tale disposizione e dunque ai rapporti esauriti in tale periodo.

(*Omissis*).

Quanto invece alle due posizioni apicali e cioè il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore Delegato debbono essere svolte una serie di considerazioni.

La Corte di Cassazione affrontando il tema della attribuzione e individuazione di responsabilità penali in capo ai vertici degli istituti di credito, ha rilevato che "i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale (art. 5 c.p.) svolgendo attività in uno specifico settore rispetto al quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente essendo loro attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo, in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti e legali rappresentanti degli istituti, di credito".

In particolare, la specifica competenza degli imputati che connota o deve, comunque, connotare gli organi di vertice della banca, consente di individuare negli stessi i garanti primari della corretta osservazione delle disposizioni di legge, segnatamente in tema di superamento del tasso soglia.

(*Omissis*).

Nel caso del PRESIDENTE (...), il discorso va impostato diversamente. Infatti, sebbene la Cassazione su citata si "sofferma su un principio generale e cioè che l'organo di Presidenza mantiene comunque una posizione di garanzia a prescindere dall'Istituto della delega delle funzioni, detto principio va ricordato sempre con quanto affermato dalla giurisprudenza più recente di legittimità secondo la quale: l'applicazione del principio di colpevolezza, del resto, esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità penale, imponendo la verifica, in concreto, da parte dell'amministratore non soltanto della regola cautelare, ma, soprattutto della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire".

(*Omissis*).

Ciò è quanto accade per l'imputato (...) per il quale vanno spese due considerazioni: la prima che lo stesso dalla documentazione acquisita in atti e in particolare dalla lettura dell'art. 28 dello Statuto della Banca, sembra essere del tutto estromesso dalla gestione del credito affidata all'Amministratore delegato (...); in particolare il presidente del Consiglio di Amministrazione non aveva più al momento dei fatti poteri di gestione; "il presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti. Oltre alle retribuzioni spettanti per legge, il presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce la dialettica interna, promuovendo l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'amministratore delegato ed agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni del consiglio, sovrintende coordinandosi con l'amministratore delegato e con il direttore generale le relazioni esterne. Al presidente del consiglio di amministrazione non può essere nominato componente del Comitato Fidi".

Ed in secondo luogo, ammesso anche che in capo al Presidente (...) vi fosse un nocciolo duro consistente nel dovere di controllo non delegabile, manca del tutto in atti la prova che lo stesso fosse a conoscenza dell'operazione che si stava ponendo in essere ai danni del (...) e che pertanto avesse avuto il potere di impedirla essendo stato in via statutaria estromesso dalla gestione dei Fidi; affidata per contro all'Amministratore delegato ed al Comitato Fidi. Pertanto, manca la prova della consapevolezza, quindi del dolo, del reato di usura perpetrato in capo al (...).

Quindi mentre sulla scorta delle su esposte considerazioni si impone per la (...) ed il (...) una sentenza di condanna, per (...), sebbene con la formula dubitativa lo stesso deve essere mandato assolto.

(*Omissis*).

P.Q.M.

Visti gli artt. 43, 533, 535 c.p.p.

Dichiara (...), (...) colpevoli del reato loro ascritto, in concorso e concesse le circostanze attenuanti equivalenti per tutti alle contestate aggravanti, li condanna entrambi alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali. – *Omissis*.

L'usura bancaria tra accertamento del tasso soglia e condotta penalmente rilevante

Pierpaolo Dell'Anno*

L'autore affronta il tema della qualificazione giuridica del reato di usura bancaria, in relazione sia alle modifiche normative intervenute negli anni, che all'evoluzione, spesso contrastante, della giurisprudenza di legittimità e merito. In particolare, si sottolinea l'impossibilità di applicazione dell'art. 2 c.p., in casi di successione nel tempo di norme extrapenalistiche integratrici del precetto che non incidano sulla struttura essenziale del reato, comportando esclusivamente una variazione del contenuto del precetto e delineando la portata del comando.

Premessa

Il ragionamento operato dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Latina, nella sentenza in commento¹, può essere riassunto come segue: un imprenditore, vittima della crisi economica che ha colpito l'intero territorio nazionale alla fine della prima decade del 2000, chiedeva ad un Istituto Bancario un prestito per il risanamento della propria situazione debitoria. Nel 2009, la Banca, per il tramite del Responsabile Area Clienti, accordava allo stesso un finanziamento che veniva elargito in sei tranches a scadenza fissa, con un tasso di interessi che, in seguito all'espletamento dell'attività istruttoria in sede di giudizio abbreviato, veniva giudicato superiore al tasso soglia all'epoca previsto per quella specifica categoria di operazioni, tenuto conto dei calcoli applicabili per la determinazione del tasso usurario, nonché della successione delle leggi penali

nel tempo, questione che si è creata a causa delle numerose modifiche normative intervenute sul punto. In relazione all'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato, il giudicante aderiva alla giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di usura cosiddetta "oggettiva", è sufficiente il dolo generico consistente, appunto, nella coscienza e volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi o altri vantaggi ricevuti, in concomitanza (per l'ipotesi di usura "soggettiva") con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato².

Il reato di usura: inquadramento normativo e problematiche applicative. Brevi cenni

Il reato di usura si caratterizza, *prima facie*, oltre che per un'ampia casistica giurisprudenziale, che negli ultimi anni ha permesso di delinearne le principali linee

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Trib. Latina, 6 marzo 2019, n. 166, inedita.

² In questo senso, si veda Cass. pen., Sez. fer., 19 agosto 2010, n. 32362, secondo la quale "Il reato di usura si configura certamente per l'oggettivo superamento del prestabilito tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa (art. 644, 1° comma, c.p.). Tuttavia, il 3° comma, secondo

periodo, dell'art. 644 c.p. prevede anche un criterio diverso, soggettivo, che prescinde dalla misura del tasso legalmente qualificato e si aggancia a due condizioni, lasciate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito: a) la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione dell'usurario e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dalla vittima, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari; b) la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui deve trovarsi la vittima".

applicative, anche per un approccio di carattere dogmatico, fornito dalla costante dottrina penalistica, soprattutto per quanto concerne la struttura della norma ed il connesso mutamento della configurabilità delle condotte penalmente rilevanti, necessarie per l'integrazione del fatto reato³. Ed invero, tralasciate in questa sede le coordinate storiche dell'istituto, è appena il caso di soffermarsi sul fatto che la tradizionale figura di delitto di usura deve oggi adattarsi alle nuove connotazioni assunte dal fenomeno inteso dal punto di vista socio-culturale, sia sotto il profilo vittimologico (tenuto conto che spesso la vittima è riconducibile all'impresa) che criminologico (soggetti attivi appartenenti alla criminalità organizzata e che riciclano denaro proveniente da attività criminose) assumendo la fisionomia di crimine che inerisce a fasi anche fisiologiche (e non solo patologiche) della vita dell'impresa costituite dal bisogno anche momentaneo di

liquidità⁴. In quest'ottica, si pone la peculiare figura della cosiddetta usura bancaria, figura introdotta in seguito alla modifica della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. avvenuta nel 1996⁵.

Ad una definizione della condotta punibile, che subordina l'usurarietà degli interessi (o degli altri vantaggi, dati o promessi, in corrispettivo di una prestazione di denaro) allo sfruttamento dello stato di bisogno della vittima, ne sostituisce una di tipo oggettivo e matematico che punisce colui che si fa corrispondere interessi oltre il limite stabilito dalla legge.

La discrezionalità dell'organo giudicante è assai più limitata, mentre la fattispecie penale perde la precedente genericità insita nella definizione dello "stato di bisogno"⁶. Tale aspettativa è certamente mitigata dal contenuto del 3° comma dell'art. 644 c.p. che lascia al Giudice il compito di stabilire se, pur in presenza di interessi inferiori a quelli fissati dalla legge, questi

³ La vasta letteratura sul tema può essere rintracciata, sotto il profilo penalistico, in R. Acquaroli, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Viganò-C. Piaggini, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da C. Palazzo, C.E. Paliero, Torino, 2011; D. Ammirati, *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108*, Padova, 1997; M. Bellacosa, voce "Usura impropria", in *Enc. Giur. Treccani, Roma*, 1994; M. Bertolino, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1997, 774; Id., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, 34, 120; Boido, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Padova, 2010, 400 e segg.; C. Bonora, *L'usura*, Padova, 2007, 82; R. Borsari, *Il delitto di usura "bancaria" come figura "grave" esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eco.*, 2009, 33; I. Caraccioli, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario, in Il fenomeno dell'usura e dell'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di P. De Felice, Bari, 1997, 47; Cugini, *La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito*, in *Cass. Pen.*, 2010, 4140; A. Di Landro, *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d'interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un'inedita ricostruzione dell'elemento soggettivo*, in *Foro It.*, fasc. 7-8, 2010, II, 390; L. Fadalti, *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv. Pen.*, 2005, 4; P. Ferro-Luzzi, *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. Comm.*, 2006, I, 685; A. Fiadino, *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato di usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Indice Pen.*, 1999, 362 e segg.; A. Fiorella, *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, 233; G. Fornasari, *La disciplina penale dell'usura nella Repubblica federale tedesca*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eco.*, 1998, 101; A. Gargani, *Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2000, 80; S. Grindatto, *Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario*, in *Giur. it.*, 2010, 2410; G. Insolera, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1997, 126 e segg.; M. B. Magro, *Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana*, in *Archivio Penale*, 1997, 3, 283; P. Magri, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale - parte speciale* diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, Padova 2007, 44; A. Manna, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale "interventista" versus diritto penale "neo-liberista"?*, in *Mercato del credito e usura* a cura di F. Macario-A. Manna, Milano, 2002, 265 e segg.; Id., voce "Usura (la legge sui tassi)", in *Digesto Pen.*, Agg. 2004, Torino, 837; D. Micheletti, *La giustizia penale parte II*, 2012, 129; M.N. Masullo, *A due anni dalla riforma del delitto d'usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. Pen.*, 1998, 2203; Id., *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescri-*

zione, in *Cass. Pen.*, 2000, 547; A. Melchionda, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eco.*, 1997, 696; F. Mucciarelli, *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. Pen.*, 1993, 514 e segg.; G. Pica, voce "Usura (diritto penale)", in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 2002, 1144; V. B. Muscatiello, *Dalla parola data alla parola scritta: l'usura tra presunzione, finzioni, metafore*, in *Riv. It. Dir. Pen. Eco.*, 2003, 179; V. Plantamura, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eco.*, 2003, 798; R. Rampioni, *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non senso della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. Pen.*, 2012, 385; S. Di Benedetto, *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione degli interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996*, in *Banca Borsa*, 1998, II, 552; R. Spina, *L'Usura*, Padova, 2008, 67; Violante, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, 235 e segg.; C. Pedrazzi, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1997; S. Prosdociami, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, 771; M. Ronco-B. Romano, *Codice penale commentato*, Torino, 2012; G. Santacrose, *La nuova disciplina penale dell'usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. Pen.*, 1997; T. Vitarelli, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2001, 787; M. Zanchetti, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di "usura sopravvenuta"*, in *Mercato del credito e usura* a cura di F. Macario, A. Manna, 349.

⁴ In questo senso, si legga M.B. Magro, *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria*, in *Dir. Pen. Cont. Online*, 3, 2017, secondo la quale "Il codice penale Rocco introduce invece questa nuova fattispecie, manifestando una maggiore sensibilità nei confronti delle situazioni di disegualianza sostanziale. Nella concezione dello stato etico proprio dell'ordinamento fascista la tutela della parte più debole si rende necessaria per ristabilire l'equilibrio del sinallagma, compromesso dalla condizione di una delle parti. In questa visione, lo 'stato di bisogno' limita di fatto la libertà negoziale; è una condizione fattuale preesistente che preclude una piena estrinsecazione della libertà contrattuale; si attinge quasi come un vizio della volontà che rende la vittima 'incapace'; incapacità che tuttavia non è frutto della condotta artificiosa e fraudolenta dell'altro contraente - come avviene nella truffa contrattuale - ma discende dalla condizione di fatto in cui verte la parte più debole, e proprio in ragione di essa legittima l'apposizione di limiti alla libertà negoziale, consistenti nel vietare la condotta di 'approfittamento' di questo preesistente stato di bisogno."

⁵ L. 7 marzo 1996, n. 108, recante Disposizioni in materia di usura. (in Gazz. Uff., Serie Generale n. 58 del 9 marzo 1996 - Suppl. Ordinario n. 44).

⁶ Sul punto vedasi M. Gallo, *La sentenza della Cassazione n.*

possano essere qualificati come “sproporzionati” rispetto alla prestazione di denaro ricevuta, nell'ipotesi in cui chi li ha promessi o dati si trovi in condizioni economiche “difficili”⁷. L'art. 644 c.p., oggi vigente è strutturato secondo lo schema della norma (parzialmente) in bianco laddove, al 3° comma si limita a sottolineare che: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Secondo la norma citata, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale⁸, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'ex Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente i Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M.).

Tale operazione avviene grazie a criteri contenuti in apposite Istruzioni che la Banca d'Italia periodicamente emana e a cui gli operatori finanziari si debbono attenere. Il risultato di tale operazioni matematiche è pubblicato con Decreto Ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Il tasso medio praticato, a seconda delle categorie cui l'operazione oggetto di verifica rientra, aumentato di 1/4 e cui devono ulteriormente essere sommati 4 punti percentuali costituisce, attualmente il tasso “oltre il quale” si è nell'area di configurabilità della fattispecie di usura⁹. Tra le maggiori novità della novella introdotta nel 1996, come facile evincersi, è la trasformazione di un elemento caratterizzante la fattispecie, lo “stato di bisogno”, in mera circostanza (ag-

gravante) del reato¹⁰. L'usura, nella nuova veste, è pensata come il risultato di due valutazioni: una di tipo “formale e matematica” come prevista dalla Legge, l'altra subordinata all'apprezzamento del Giudice. Entrambe, tuttavia, caratterizzate da un interesse “eccessivo”: o perché al di sopra del limite soglia, ovvero (pur rimanendo nel limite, ma oltre il tasso medio) sbilanciato rispetto alle possibilità economiche di una delle parti contraenti¹¹. In termini di prova, mentre nel caso dell'usura “oggettiva” è sufficiente accertare se e di quanto il tasso applicato oltrepassa quello prestabilito, per l'“usura soggettiva” gli aspetti da verificare sono –solo apparentemente– più complessi¹². Seppure, a prima vista, la ricostruzione del tasso in concreto praticato sembra agevole, nella realtà, la L. n. 108/1996 ha sollevato numerosi problemi interpretativi. L'analisi strutturale della norma in commento ripropone un tema particolarmente dibattuto, relativo alla cosiddetta “crisi della riserva di legge”, che si manifesta con forza nei casi di integrazione della fattispecie penale mediante apporto di fonti subordinate¹³.

La Corte costituzionale, nel tempo, ha ammesso la possibilità di integrazione del precetto penale ad opera di atti governativi generali ed astratti, affermando come la riserva di legge sia sostanzialmente garantita quando la norma incriminatrice rinviava nella legge i

12028 del 26 marzo 2010 ed il rischio di tassi usurari alla luce del calcolo del tasso effettivo globale, intervento nell'ambito del Convegno “Novità in materia di anatocismo ed implicazioni per le banche”, Milano, 5 aprile 2011.

⁷ Così commentava A. Cristiani, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 27 e segg., secondo il quale “Il fatto che il nuovo art. 644 c.p. preveda anche ipotesi sussidiarie nelle quali il vecchio elemento costitutivo riaffiora con varia rilevanza, affidata in gran parte, a rischio della certezza giuridica, alla discrezionalità del giudice di merito, non basta a sminuire la novità ontologica della riforma”.

⁸ Cass. pen., Sez. II, 18 marzo 2003, Simoni ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 226037.

⁹ Tale è la procedura dall'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 che ha modificato l'art. 2, 4° comma, L. n. 108/1996 che prevedeva, come soglia, il T.E.G.M. risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso), aumentato della metà, in questo senso si cfr. N. Gianaria, *Usura bancaria. Dopo anni di incertezza finalmente la parola fine sulla rilevanza della C.M.S. che non va inclusa nel calcolo del tasso ma può avere autonoma rilevanza penale*, in *Archivio Penale*, 3, 2018, Pisa University Press.

¹⁰ Tale novità è stata commentata in modo felice da A. Cristiani, *op. cit.*, 54: “Quando un elemento costitutivo essenziale per l'integrazione della specie penale esce dalla struttura descrittiva del fatto, per trasformarsi in circostanza (aggravante), vuol dire che quel reato ha subito una mutazione genetica...”.

¹¹ Secondo R. Rampioni, *La fattispecie di usura “presunta” nel crogiuolo della pratica applicativa. Il “nodo” della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. Pen.*, 2012, 370, “...appare in ogni caso chiaro che l'ambito di applicazione dell'usura in concreto è contenuto in una forbice moto ristretta: in basso, dal limite individuato dal tasso effettivo globale medio per operazioni similari, saggio di interesse che marca l'area del penalmente irrilevante; in alto dal tasso soglia, il cui ‘sforamento’ segna l'area di applicabilità della fattispecie principale di usura presunta”.

¹² Secondo alcuni commentatori nell'ambito dell'usura reale, rientrerebbero tutti quei fatti reato che hanno come oggetto della (sola) prestazione cosa diversa dalle somme di denaro. Vedasi, in particolare, D. Manzione, *Usura e mediazione creditizia, Aspetti sostanziali e processuali*, in *Teoria e Pratica del Diritto*, II, 89, Torino, 1998.

¹³ Il tema relativo alla crisi della riserva di legge viene affrontato dalla dottrina in diverse prospettive. Gli aspetti che investono il rapporto tra riserva di legge e giurisprudenza sono stati oggetto di un approfondito dibattito dal titolo *Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?*, in *Criminalia*, 2011, 77 e segg., con nota introduttiva di F. Giunta e contributi di G. Fiandaca, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giurisdizionale*, 79 e segg.; A. Gargani, *Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, 99 e segg.; C.F. Grosso, *Il fascino discreto della conservazione (Considerazioni in margine all'asserita crisi del principio di riserva di legge in materia penale)*, 125 e segg. Sul tema si veda anche G. Fiandaca, *Legalità penale e democrazia*, in *Quaderni fiorentini*, Milano, 2007, 1247 e segg. e F. Palazzo, *Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”* *ivi*, 1279. La diversa prospettiva della progressiva erosione della riserva di legge in rapporto agli obblighi di penalizzazione sovranazionali è analizzata da C. Cupelli, *Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra modelli di democrazia e crisi della riserva di legge*, in *Criminalia*, 2012, 535. Si veda anche N. Zanon, *Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale*, in *Criminalia*, 2012, 315. La dottrina ha recentemente ha posto l'accento sul più ampio tema afferente la crisi della legalità penale, chiamando in causa il ruolo del formante giurisprudenziale, a tratti intriso di un “autoritarismo ben intenzionato”, in quanto teso ad estendere la portata della norma incriminatrice in funzione della tutela di interessi ritenuti di speciale rilevanza, con l'effetto di far luogo ad un fenomeno “deformante della legalità”. Così D. Pulitano, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, fasc. 1, 2015, 29.

presupposti, il carattere, il contenuto ed i limiti “di modo che il precetto penale riceva intera la sua enunciazione con l'imposizione del divieto”¹⁴. In generale può dirsi che un punto di equilibrio viene raggiunto nelle ipotesi di sufficiente specificazione degli elementi significativi del fatto da parte della legge, ciò che avviene maggiormente quando alla norma di rango secondario sia demandato un mero spazio di concretizzazione tecnica (si pensi alla disciplina sugli stupefacenti, strutturata sul rinvio alle tabelle stabilite con decreto ministeriale che fissa la soglia drogante per ciascuna tipologia di sostanza). Va osservato tuttavia come la concretizzazione tecnica potrà considerarsi tale solo in caso di predeterminazione, da parte della legge, di regole per l'esercizio della discrezionalità tecnica, risolvendosi diversamente tale costruzione in un modello astratto di integrazione, che solo formalmente preserva la giusta ripartizione di competenze tra legislatore e governo. La valutazione sul rispetto dei canoni di tale modello si traduce nel sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica (nei limiti della legge e secondo i principi dalla stessa stabiliti), immanente al più generale potere di disapplicazione attribuito al giudice ordinario, e consistente nel decidere della illiceità penale di una condotta senza tener conto di un atto amministrativo (di carattere generale e astratto o individuale e concreto) reputato illegittimo. Tale rilevante potere nasce, come noto, con l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia e trova disciplina negli artt. da 1 a 5 contenuti nell'All. E, L. n. 2248/1865 (c.d. abolitiva del contenzioso amministrativo), in cui si fissa un principio fondamentale della gerarchia delle fonti: la supremazia della legge rispetto agli atti del potere esecutivo¹⁵.

Giova ribadire come l'attribuzione che l'ordinamento fa al giudice penale di una generale potestà di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi non può in alcun modo determinare, in concreto, un suo utilizzo *in malam partem*, essendo il potere di controllo sulla legalità amministrativa circoscritto nella sua operatività ai principi costituzionali in mate-

ria penale, non ultimo il principio di legalità (nei principali corollari della tipicità e tassatività).

Diversamente il giudice penale acquisterebbe un potere creativo in relazione alla fattispecie tipica, laddove il principio di tassatività preclude l'uso del procedimento analogico nell'interpretazione delle norme incriminatrici (artt. 25 Cost., 14 disp. att. c.c.).

I richiamati principi sembrano messi in crisi dai principali filoni giurisprudenziali che si sono formati in tema di usura bancaria, tanto da spingere qualche autore a parlare di “supplenza giudiziaria”, con riferimento alle sentenze che hanno pretermesso l'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi, e di “Babele applicativa” con riguardo ai numerosi e divergenti orientamenti che si sono susseguiti, in particolare sul tema delle commissioni di massimo scoperto¹⁶.

L'elemento psicologico e la successione delle leggi nel tempo: il percorso argomentativo del Giudice

La sentenza in commento affronta in modo del tutto peculiare la configurazione della condotta tipica integrante il reato di usura bancaria, argomentando sotto il triplice aspetto legato alla determinazione del tasso soglia, al tema della successione delle leggi penali nel tempo, ed infine alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato. Sul punto, operando una breve digressione di carattere squisitamente processuale, è noto che ogni provvedimento del giudice, debba essere, alla stregua della previsione di cui all'art. 111, 6° comma, Cost., supportato da un doveroso apparato argomentativo, ovvero sia da una estrinsecazione degli argomenti sottesi alla decisione o, più semplicemente, da una esposizione delle ragioni di un convincimento¹⁷. In questa ottica, l'essenzialità della motivazione emerge con grande limpidezza anche dalla più costante analisi dottrina sul punto¹⁸. Peraltro, come autorevolmente rilevato, mentre la Costituzione esprime un significato di motivazione come principio ideologico, le disposizioni del codice sono evidentemente funzionali allo svolgimento tecnico del processo, che

¹⁴ Così Corte cost., sent., n. 282/1990, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1991, 989. La sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma e 5, 1° comma, L. n. 818/1984 in tema di certificato di prevenzione incendi, ha incentrato il proprio giudizio sulla violazione della garanzia relativa alla riserva di legge, in quanto si rimetteva all'esecutivo il potere di determinare il “nucleo fondante il contenuto d'illecito del reato proprio”. Si veda sul punto G. Viciconte, *Riserva di legge in materia penale e fattispecie in rapporto di integrazione con atti amministrativi*, in *Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni* a cura di E. Dolcini, T. Padovani, F. Palazzo, Milano, 1994, 72.

¹⁵ Cfr. M. Gambardella, *La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, fasc. 2, 2013, 742.

¹⁶ V. Manes, *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, fasc. 1, 2010, 84.

¹⁷ Così, P. Dell'Anno, *Vizio di motivazione e controllo della Cassazione Penale*, Padova, 2015,6; sullo stesso tema, si veda, *ex multis* E. Amodio, voce “Motivazione della sentenza penale”, in

Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977, 181; M. Bargi, *Il ricorso per cassazione*, in A. Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Torino, 1998; M. Bove, *Il sindacato della Corte di cassazione: contenuto e limiti*, Milano, 1993; A. Capone, *La Corte di cassazione non giudica nel merito. Nuovi sviluppi di un antico adagio*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2006, 1616; G. Della Monica, *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, Bari, 2000.

¹⁸ Si veda, fra tutti, G. Spangher, *Considerazioni sul processo “criminale” italiano*, Torino, 2015, 120, secondo il quale “Come insegna addirittura la storia del diritto romano, l'appello nasce quando dalla decisione del popolo, inappellabile, e correggibile solo dall'imperatore, si passa al giudizio dei magistrati pubblici. Invero, se non si può impugnare una decisione del ‘popolo’, una decisione emessa in suo nome, ben può essere riscontrata da altri giudici. Questo dato chiarisce anche la differenza tra verdetti immotivati e sentenze con obbligo di motivazione: fatto salvo il rifacimento del giudizio, il controllo della società, condotto attraverso la motivazione, viene affidato ai soggetti del processo, titolari degli interessi che in quella sede si confrontano.

necessità della motivazione della decisione per rendere possibile l'impugnazione, il controllo, la cognizione in seconda istanza. Ciò posto, non può nemmeno negarsi che dal dettato costituzionale emerga, indiscutibilmente, anche una funzione endoprocedurale della motivazione, in quanto la Carta fondamentale richiede un controllo sull'esattezza e sulla legittimità di tutte le decisioni del giudice sia all'interno che all'esterno del processo¹⁹.

Nella sentenza in commento, sotto il profilo della individuazione della normativa applicabile al caso di specie, ed all'evidenziato contrasto tra la consulenza allegata alla querela, rispetto a quella svolta da parte del consulente del pubblico ministero, viene ampiamente affrontato il tema della successione delle leggi penali nel tempo. In particolare, tenuto conto che la norma introdotta nel 1996 subiva una modifica nel 2011²⁰, emergeva come la disciplina prevista prima della novella fissasse il limite di usurarietà degli interessi e commissioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari nel cosiddetto "tasso medio", risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria delle operazioni in cui il credito è compreso, "aumentato della metà". In base, invece, alla disciplina del 2011, il TEGM non deve più essere aumentato della metà, bensì di un quarto cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali, e la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. L'evidente differenziazione tra le due discipline, che nel primo caso determinavano una piena configurabilità del reato di usura, a differenza della seconda disciplina, secondo la quale, invece, il reato non si sarebbe configurato, ha permesso di affrontare la portata applicativa dell'art. 2, 4° comma, c.p., che enuclea il principio di retroattività favorevole. Ciò posto, si evidenzia come la Corte di cassazione, chiamata pronunciarsi sull'influenza diacronica della previsione contenuta nel D.L. n. 70/2011, ha escluso la portata retroattiva della novità normativa²¹, sulla base di un duplice rilievo: da un lato, hanno escluso la natura integratrice della norma extrapenale in successione; dall'altro lato, hanno ritenuto il *novum* normativo inidoneo a manifestare la volontà legislativa di attenuare il disvalore del fatto posto in essere nella vigenza della precedente normativa.

Infatti, pur riconoscendo la natura di norma penale in bianco della disposizione contenuta nell'art. 644 c.p., la Suprema Corte ha escluso che, nella specie, possa porsi un problema di successione "mediata" di norme penali, e ciò in ragione della ritenuta incapacità della modifica normativa di incidere sulla struttura essenziale della fattispecie astratta del reato di usura. La Corte ha ritenuto che la modifica dei criteri di rilevazione del tasso soglia – al pari delle modifiche legate all'andamento dei tassi finanziari rilevati trimestralmente dall'autorità amministrativa – non comporti alcun mutamento della norma incriminatrice e, conseguentemente, non renda applicabili le regole successorie *ex art. 2 c.p.*, e ciò per la semplice ragione che tale modifica – incidendo su una "fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità" – si sarebbe limitata a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, senza tuttavia escludere l'illiceità oggettiva della condotta²².

A conferma di tale assunto i giudici di legittimità giungono inoltre ad affermare che la modifica attuata con il D.L. n. 70/2011 non avrebbe inteso sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere nella vigenza della disciplina precedente, e ciò in quanto la novella in esame avrebbe inciso soltanto sul meccanismo di determinazione del tasso soglia, ovverosia su un elemento per sua natura "contingente", destinato a variare anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore per l'arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica della disciplina stessa, modifica suscettibile così di produrre effetti solo per il periodo successivo. La norma extrapenale abrogata resterebbe, dunque, in vigore per il periodo anteriore all'abolizione, impedendo, per lo stesso frangente temporale, l'applicazione della nuova normativa, in quanto, secondo i giudici di legittimità, "sarebbe contrario al sistema considerare ampliato, ora per allora, il raggio di azione di quest'ultima norma, non differenziando la punizione dei fatti commessi sotto il vigore della legge abrogatrice da quelli commessi successivamente". Conclusione, quest'ultima, che, nell'*iter* argomentativo seguito dalla Cassazione nella sentenza citata, sarebbe corroborata da un ulteriore rilievo: infatti, secondo la Corte, la portata dell'intervento innovativo – circoscritto alla modifica dei

¹⁹ Così, P. Dell'Anno, *op. cit.*, 7; nello stesso senso R.E. Kostoris, voce "Giudizio (dir. proc. pen.)", in *Enc. Giur. It. Treccani*, VI, Agg., XV, Roma, 1989, 1997, 3; F.M. Iacoviello, voce "Motivazione della sentenza penale", in *Enc. Dir.*, Agg., IV, Milano, 2000, 760; M. Menna, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000, 16; Id., voce "Motivazione della sentenza penale", in *Enc. Giur. It. Treccani*, XX, Roma, 1990; A. Nappi, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, Torino, 2006; S. Satta, voce "Corte di cassazione (dir. proc. civ.)", in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962; M. Taruffo, voce "Motivazione (dir. proc. civ.)", in *Enc. Giur. Enc. Giur. It. Treccani*, XX, Roma, 1990.

²⁰ Modifica operata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto "Decreto Sviluppo".

²¹ Il riferimento è a Cass. pen., Sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46669, Chi.dem S.r.l., in *Dir. Pen. Proc.*, 730 e segg., con com-

mento di M. Piloni, *Usura bancaria e commissione di massimo scoperto: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato*. Su questa pronuncia si vedano altresì R. Marcelli, *Le azioni legali e il rischio di usura dopo la sentenza Cass. pen. 46669/2011. Prime riflessioni, in ilcaso.it*, 1° novembre 2013; F. Bomba, *La riforma del delitto di usura e questioni di diritto intertemporale*, cit.; R. Garofoli, *Manuale di diritto penale Parte speciale*, cit., 266; A. Salerno, *Il sistema del diritto penale. I principi generali del diritto penale*, I ed., Roma, 2016, 199.

²² Al riguardo, la Corte testualmente afferma che "il principio espresso dall'art. 2 c.p. troverebbe applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, modificando i criteri di individuazione del tasso soglia, avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta".

criteri di individuazione del tasso soglia – e la mancanza di norme transitorie – “certamente non dovuta a disattenzione” – esprimerebbero la volontà legislativa di delimitare l’ambito operativo della novità normativa, con l’effetto di renderla applicabile esclusivamente alle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente.

In quest’ottica, lo *ius superveniens* avrebbe avuto la più limitata funzione di variare il contenuto del precetto punitivo per il futuro, lasciando tuttavia intatto il significato offensivo delle condotte precedentemente compiute, come tali ancora meritevoli e bisognose di sanzione²³.

Per quanto attiene l’elemento soggettivo del reato di usura, nella sentenza in commento viene individuato il dolo generico, soluzione del tutto pacifica nell’ambito della quale è sufficiente che l’agente si rappresenti e voglia farsi dare o promettere, tramite la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, interessi usurari *ex lege*, oppure interessi usurari in concreto da persona in difficoltà economico-finanziaria²⁴. Nell’oggetto della rappresentazione dell’agente dovrà necessariamente essere compresa l’entità illegale del corrispettivo ottenuto in promessa. E poiché la conoscenza e consapevolezza della natura usuraria degli interessi pattuiti è garantita dalla pubblicazione del tasso soglia nella Gazzetta Ufficiale, l’elemento conoscitivo del dolo risulta di facile accertamento.

Le questioni maggiormente pregnanti involgono la configurabilità o meno dell’usura sorretta da dolo eventuale, accezione che non è stata presa in considerazione dal Giudice nella sentenza in commento. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità²⁵ specifica che il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura, in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all’azione dell’agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell’attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato *de quo*, nel quale vi sarebbe l’attingimento dell’unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di

interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Assodata, dunque, la necessità della cosciente volontà di conseguire dei vantaggi usurari come elemento necessario per punire il reo, ne conseguirebbe la riduzione del campo applicativo del reato di usura, e l’impossibilità del suo configurarsi in presenza di dolo eventuale.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni finora riportate, non resta che concordare con il *decisum* della sentenza in commento, soprattutto in punto di individuazione della normativa applicabile, individuata anche sulla base della inapplicabilità del precetto di cui all’art. 2, 4° comma, c.p. La norma di cui all’art. 644 c.p. configura una norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità, con la conseguenza che la punibilità della condotta non dipende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa la decisione, ma dal momento in cui avviene l’accertamento, con esclusione dell’applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole.

Il giudicante, superando l’impostazione argomentativa fornita in un provvedimento di merito (decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cosenza), secondo il quale, essendo intervenuta, ad opera del legislatore, una modifica della disciplina del reato di usura in senso più favorevole per l’imputato, con l’effetto di estromettere dall’ambito operativo della norma incriminatrice una serie di fatti che prima vi erano ricompresi, accoglie invece favorevolmente il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità²⁶, secondo la quale i principi espressi dall’art. 2 c.p. riguardano la successione nel tempo di norme incriminatrici tra le quali non rientrano le vicende successive di norme extrapenal

²³ Del resto, afferma la Corte in motivazione, la normativa antiusura è caratterizzata dalla “natura ‘formale’ dei criteri di individuazione del tasso soglia accentuando l’esigenza di valutare il disvalore con il riferimento alle condotte relative alla determinazione del tasso soglia vigente al momento del fatto”. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, la natura “formale” dei criteri di determinazione del tasso soglia escluderebbe che essi attengano alla “sostanza” dell’illecito penale, con la conseguenza che eventuali modifiche non sortirebbero alcun effetto rispetto a condotte poste in essere prima della novella normativa, condotte che continuerebbero pertanto ad essere penalmente sanzionate in quanto comunque ricollegabili alla tutela del bene protetto dalla disciplina del reato di usura. Nondimeno, in chiave critica, si è evidenziato che, riconosciuta la natura “formale” dei criteri di individuazione del tasso soglia si finisce, inevitabilmente, per smarrire il referente materiale del bene giuridico, riducendo quest’ultimo a “vuoto simulacro”, con la conseguenza che la punizione rinverrebbe il proprio fondamento sulla “mera disobbedienza, manifestazione di una cattiva volontà del soggetto agente”. In quest’ottica, si conclude, “invocare la migliore tutela del bene

giuridico o il perdurante disvalore penale del fatto [...] non ha alcun senso”. Così, F. Bomba, *La riforma del delitto di usura e questioni di diritto intertemporale*, cit., 6.

²⁴ In proposito, Magri, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 46-47; Fiandaca-Musco, *Diritto penale*, parte speciale, II, t. II, *I Delitti contro il patrimonio*, Bologna, V ed., 225.

²⁵ Cass. pen., Sez. II, 21 novembre 2016 (25 ottobre 2016), n. 49318, la quale, testualmente specifica che “Il reato di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto, che consiste nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari; infatti, il dolo eventuale o indiretto postula una pluralità di eventi (conseguenti all’azione dell’agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell’attuazione del suo proposito criminoso) che non si verifica nel reato di usura in cui vi è l’attingimento dell’unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile”.

²⁶ Così, testualmente, Cass. pen., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 43829, in Rv. 238262.

che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influenzando sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore. Ciò posto, nella sentenza viene sancita dunque la impossibilità di applicare la norma citata, in casi, come quello relativo alla sentenza in commento, di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando. Il giudice del Tribunale di Cosenza, invece, operava una comparazione tra le fattispecie astratte in successione e, una volta verificata l'avvenuta metamorfosi del modello legale di comportamento tipizzato dalla disciplina penale, ha dichiarato il fenomeno successorio sottoposto al suo scrutinio pienamente riconducibile nella sfera di operatività dell'art. 2 c.p. Tale argomentazione, consentiva di superare il rilievo in base al quale l'assenza di una disciplina transitoria impedirebbe l'applicazione retroattiva del *novum* normativo: secondo il giudicante, in questo caso la disciplina non era assolutamente necessaria, attesa la natura "integratrice" della norma extrapenale modificata dal D.L. n. 70/2011, in quanto tale automaticamente deputata a trovare applicazione anche per il passato in forza della previsione dettata dall'art. 2, cpv., c.p.

Scelta conforme alla più consolidata giurisprudenza, invece, è quella espressa in tema di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, per il quale l'organo giudicante, in sede di giudizio abbreviato, ha rile-

vato la riconducibilità al dolo generico, con una peculiare specificazione relativa al riconoscimento dell'elemento soggettivo e della condotta integrante il reato solo nei confronti della responsabile dell'area crediti dell'istituto di credito e dell'amministratore delegato, escludendo invece la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione della stessa. Le questioni maggiormente pregnanti in dottrina, come già evidenziato, involgono la configurabilità o meno dell'usura sorretta da dolo eventuale. L'ammissibilità del dolo eventuale è stata sostenuta talora dalla giurisprudenza che ha ritenuto che l'elemento soggettivo sussista anche quando vi sia la prova che l'agente "abbia accettato il rischio che la controprestazione fosse usuraria, cioè che il corrispettivo ottenuto in promessa o percepito fosse superiore alla soglia legale"²⁷. L'affermazione va certamente ridimensionata: essa non può essere intesa come accettazione del rischio che il tasso divenga usurario, in quanto è solo al momento della pattuizione che occorre guardare per definire la natura usuraria o meno. Invero, questo aspetto cognitivo attiene alla questione ben diversa, della conoscenza e conoscibilità del tasso usurario, tema che attiene all'errore su legge penale integratrice, e che è anch'esso risolto in modo *tranchant* dalla giurisprudenza nel senso, più volte ribadito, dell'irrelevanza. ammettere il dolo eventuale corrisponderebbe ad ammettere il rischio di una possibile e futura evoluzione in senso oltre soglia del tasso originariamente pattuito (magari a seguito dell'azionarsi di clausole che regolano l'inadempimento o il recesso anticipato)²⁸.

²⁷ A. Manna, *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino 1997, 69; Id., *Corso di diritto penale*

dell'impresa, Padova, 2010, 607.

²⁸ In questo senso, si legga M.B. Magro, *op. cit.*, 97.